

Avv. NICOLA GIUDICE
Via Massimo D'Azeglio, 27/C
90143 PALERMO
Tel. 091 349647
Tel./Fax 091 305555

OGGI
15 NOV. 2010
18 NOV. 2010

COPIA

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SICILIA

- PALERMO -

Istanza per l'esecuzione dell'ordinanza cautelare n. 638/2010

R.O. nel Giudizio n.1180/2010 R.G. pendente innanzi alla Sezione I
delle Associazioni **LEGAMBIENTE - COMITATO REGIONALE
SICILIANO ONLUS**, in persona del suo Presidente e legale
rappresentante *pro tempore*, e dell'**ASSOCIAZIONE MEDITERRANEA
PER LA NATURA - MEDITERRANEAN ASSOCIATION FOR NATURE
(M.A.N.)**, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*,
entrambe le associazioni rappresentate e difese, sia unitamente che
disgiuntamente, dagli Avv.ti Corrado V. Giuliano, Nicola Giudice e
Giovanni Crosta, ed elettivamente domiciliati presso lo studio del primo,
in Palermo, Via Massimo D' Azeglio n. 27/c, come da mandato a margine
del ricorso depositato il 5.7.2010

contro

- **ASSESSORATO DELLE RISORSE AGRICOLE ED
ALIMENTARI DELLA REGIONE SICILIANA**
- **PRESIDENZA REGIONE SICILIANA**
- **ASSESSORATO REGIONALE TERRITORIO E AMBIENTE
DELLA REGIONE SICILIANA,**

in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, tutti rapp.ti e
difesi ex lege dall'Avv. Distrettuale dello Stato

E NEI CONFRONTI DI

**ARCI CACCIA SICILIA - Comitato Federativo Siciliano; A.S.N.C.;
F.S.D.C.; CONSIGLIO SICILIANO DELLA CACCIA, DELLA PESCA,
DELL'AMBIENTE, DELLA CINOFILIA E DELLO SPORT; ANUU;**

Ufficio Unico Nap. - Corte di Appello Palermo
18/11/10
11.53
OGGI
018256/A06 026
2.91
0.00 ASS.LEGAMB. GIUDICE N.
0.26 PERGOLIZZI VIVIANA AVV. N.
Totale 14.50

Ufficio Unico Nap. - Corte di Appello Palermo
15/11/10
18.59
OGGI
0174237A04 056
14.70 LEGAMBIENT. GIUDICE NICO
0.00 ARCI CACCIA SICILIA
1.47
Totale 34.76

A.N.C.A.; FEDERAZIONE ITALIANA DELLA CACCIA; U.N. ENALCACCIA P.T.; in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Nunziello Anastasi e Viviana Pergolizzi;

PARTITO CACCIA AMBIENTE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Biagio Di Vece;

FEDERAZIONE CACCIA REGNO DELLE DUE SICILIE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Alessandra Gazzè e Maurizio Lino;

* * * * *

I sottoscritti Avv.ti Corrado V. Giuliano, Nicola Giudice e Giovanni difensori costituiti delle parti ricorrenti nel giudizio in epigrafe espongono quanto segue.

A seguito del deposito di ricorso con istanza cautelare, l'On.le TAR adito fissava udienza in c.d.c., all'esito della quale emetteva **l'Ordinanza n. 638 depositata il 16 luglio 2010**, con cui *"RITENUTO che sussiste l'allegato pregiudizio grave ed irreparabile e che, ad un sommario esame, i motivi dedotti nel ricorso appaiono provvisti di sufficiente fumus boni iuris, in punto di obbligo di rispetto delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE (avuto riguardo anche all'interpretazione datane dalle recenti sentenze della Corte di Giustizia 15 luglio 2010, in causa C-573/08, e 4 marzo 2010, in causa C-241/08)"* accoglieva la domanda di **sospensione dell'efficacia dei provvedimenti** impugnati ossia:

1. il D.A. 493 del 4 giugno 2010 dell'Assessore Regionale Risorse Agricole e Alimentari della Regione Sicilia (e relativi allegati "A" e "B" facenti parte integrante del medesimo decreto), avente ad

oggetto "Regolamentazione dell'attività venatoria nel territorio della Regione - Annata 2010/2011", pubblicato in G.U.R.S. n. 27 del 11 giugno 2010, nelle parti in cui:

- a) il suddetto Calendario Venatorio 2010/2011 non è stato sottoposto a preventiva Valutazione di Incidenza ed a verifica di coerenza con i Piani di Gestione dei Siti Natura 2000;
- b) non contiene o comunque non è stato adeguato alle misure di conservazione fissate dall'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente per i Siti Natura 2000 con provvedimento prot. 22738 del 31 marzo 2010 (non conosciuto completamente e di cui si chiede l'acquisizione nel presente giudizio);
- c) non prevede il divieto di caccia lungo le rotte di migrazione dell'avifauna, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1-comma 5 e 21-comma 2 della L. 157/1992 ed individuate dallo stesso Piano Regionale Faunistico Venatorio 2006/2011;
- d) non prevede il divieto di caccia nei Siti Natura 2000 con particolare riguardo per quelli interessati dai flussi migratori e per quelli segnalati dall'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente con provvedimento del 31 marzo 2010;
- e) prevede la caccia anticipata agli uccelli migratori nelle isole Egadi (Favignana, Marettimo e Levanzo rientranti nella ZPS ITA010027) a far data dal 10 ottobre 2010 in contrasto con i criteri assunti per le altre ZPS (caccia a far data dal 14 novembre);
- f) consente il prelievo venatorio della lepre e della beccaccia in irragionevole ed immotivata difformità dal parere dell'ISPRA prot. 11121 del 30 marzo 2010 ed anche all'interno dei Siti Natura 2000

in irragionevole ed immotivata difformità dal provvedimento del 31 marzo 2010 dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente;

g) non prevede il divieto di caccia nei valichi montani ai sensi dell'articolo 21 della Legge regionale 33/1997;

h) consente la caccia agli ungulati nelle ZPS in deroga al divieto vigente per tutte le specie in periodo antecedente al 14 novembre;

2. il D.A. 554 del 15 giugno 2010 dell'Assessore Regionale Risorse Agricole e Alimentari "Integrazioni al decreto 4 giugno 2010, concernente regolamentazione dell'attività venatoria nel territorio della regione – Annata 2010 – 2011", pubblicato in G.U.R.S. n.30 del 2 luglio 2010 nella parte in cui consente la caccia successivamente al 14 novembre 2010 nei Pantani della Sicilia sud-orientale, ricadenti nella ZPS ITA090029 ed in irragionevole ed immotivata difformità dal provvedimento del 31 marzo 2010 dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente;

3. il Piano Regionale Faunistico Venatorio 2006/2011 approvato in fase provvisoria con deliberazioni n. 253 del 18.5.2006 e n. 287 del 21.7.2006 della Giunta Regionale di Governo, nelle parti in cui viene assunto dall'Amministrazione resistente a motivazione delle determinazioni censurate con il presente ricorso e per le parti riguardanti i Siti Natura 2000 per non essere stato sottoposto a preventiva Valutazione di Incidenza;

4) ogni altro atto connesso, presupposto o consequenziale ai provvedimenti sopra indicati.

La predetta ordinanza cautelare veniva regolarmente notificata in data 26 luglio 2010.

Successivamente al pronunciamento di Codesto TAR, l'Assessorato Regionale alle Risorse Agricole ed Alimentari emanava il **DA del 12 agosto 2010** (G.U.R.S. parte I n. 38 del 27.8.2010) che nelle premesse **viene dichiarato di ottemperanza all'Ordinanza del TAR e di durata temporanea sino al pronunciamento del Consiglio di Giustizia Amministrativa** cui l'Assessorato dichiarava di volere ricorrere.

In realtà con tale DA 12 agosto 2010 venivano apportate limitate modifiche al sospenso DA del 4 giugno 2010 e solo parzialmente ottemperato all'Ordinanza 638/2010 del TAR.

Infatti veniva imposto:

- il divieto di caccia solo per la lepre e la riduzione del periodo di prelievo solo per la beccaccia e non per tutte le altre specie di cui alle misure di conservazione per i Siti Natura 2000 (fissate dall'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente con provvedimento 22738 del 31.3.2010) ed al parere ISPRA prot. 11121/2010;
- il divieto di caccia temporaneo solo in 22 Zone di Protezione Speciale e non in tutti i Siti Natura 2000 (SIC e ZPS);
- il divieto di caccia temporaneo nelle isole minori.

Al contempo, paradossalmente, venivano eliminate le misure di protezione più stringenti emanate autonomamente dallo stesso Assessorato con il DA 4 giugno 2010 a tutela di Siti di Importanza Comunitaria SIC ITA040008 "Macalube di Aragona", SIC ITA050005 "Lago Sfondato", SIC ITA050009 "Rupe di Marianopoli", SIC ITA010022 "Complesso dei Monti di Santa Ninfa, Gibellina e Grotta di Santa Ninfa".

Ne consegue che nelle suddette aree SIC (Siti di Importanza Comunitaria) della "RETE NATURA 2000" l'attività venatoria non sarà più oggetto nemmeno di quelle minime limitazioni previste, con grave danno agli equilibri ecologici che la normativa UE intende preservare. Siffatta previsione, oltre a rappresentare un inspiegabile arretramento delle misure di conservazione a tutela della fauna e delle aree regionali comprese nel sistema della "RETE NATURA 2000" contenute nell'originaria formulazione del Calendario Venatorio, costituisce una patente violazione del diritto comunitario ambientale, e si pone in netto contrasto con l'ordinanza n. 638/2010 di codesto TAR! Mentre il Tribunale censura il mancato adempimento, nel Calendario Venatorio, dell'obbligo di rispetto della citata normativa europea, l'Assessorato alle Risorse Agricole ed Alimentari si attiva nel senso diametralmente opposto sopprimendo talune giuste norme sul regime di protezione e di disciplina venatoria applicabile in ben 4 Siti di Importanza Comunitaria e dallo stesso Assessorato imposte autonomamente (sic!).

Ma la cosa più grave è che l'Amministrazione Regionale non curava i due principali adempimenti discendenti dall'Ordinanza 638/2010 di Codesto TAR:

- l'avvio della procedura di Valutazione di Incidenza del Piano Regionale Faunistico Venatorio 2006/2011;
- l'avvio della procedura di Valutazione di Incidenza del Calendario Venatorio 2010/2011 e la verifica di coerenza dello stesso con le previsioni dei Piani di Gestione dei Siti Natura 2000 approvati dall'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente (che contengono

delle specifiche schede tecniche da tempo validate dai competenti Servizi della Commissione Europea).

In data 2 settembre 2010 l'Assessorato Regionale alle Risorse Agricole e Alimentari emanava un ulteriore Decreto modificando i periodi di prelievo e i limiti di carniere per alcune specie, senza specificare i divieti a tutela di quaglia, beccaccia, allodola, tortora nei Siti Natura 2000 (sino a quando non saranno stimate le popolazioni e i contingenti presenti) discendenti dalle misure di conservazione dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente prot. 27238 del 31.3.2010 e dall'Ordinanza del TAR 638/2010.

In data 22 settembre 2010 veniva finalmente pronunciata la tanto attesa Ordinanza 801 del Consiglio di Giustizia Amministrativa (sull'appello proposto dall'Assessorato Regionale Risorse Agricole e Alimentari) che:

- non solo confermava in pieno l'Ordinanza di Codesto TAR n. 638/2010 (rimasta sostanzialmente inottemperata per mesi);
- ma conteneva alcune importanti notazioni in materia di danno grave per l'amministrazione in materia di sospensione dell'attività venatoria, di rilievo del parere ISPRA e di valenza delle misure di conservazione a tutela dei Siti Natura 2000 emanate dall'Assessorato regionale Territorio e Ambiente.

In data 29 settembre 2010 le ricorrenti Associazioni ambientaliste presentavano una diffida-invito all'Amministrazione Regionale a:

- 1) dare immediata e completa esecuzione all'Ordinanza TAR Sicilia-Palermo Sezione I n. 638 del 16.7.2010 ed all'Ordinanza Consiglio di

Giustizia Amministrativa n. 801 del 22.9.2010 nel rispetto integrale e pieno dei motivi di ricorso ed in particolare attraverso l'adozione:

a) del divieto di caccia in tutti i Siti della Rete Natura 2000 (Siti di Importanza Comunitaria e Zone di Protezione Speciale) sino alla definizione della procedura di Valutazione di Incidenza del Piano Regionale Faunistico Venatorio e del Calendario Venatorio;

b) del divieto di caccia lungo le rotte di migrazione così come individuate dallo stesso Piano Regionale Faunistico Venatorio e nelle zone ad esse limitrofe con particolare priorità per le specie di cui all'allegato I annesso alla direttiva 2009/147/CE secondo i criteri ornitologici previsti dall'articolo 4 della stessa direttiva;

c) di ogni ulteriore e più restrittiva misura di protezione discendente dal combinato disposto del provvedimento dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente prot. 22738 del 31 marzo 2010 e del parere dell'ISPRA prot. 11121 del 30 marzo 2010;

d) di ogni necessaria ed ulteriore misura di conservazione per gli habitat esterni alle zone di protezione speciale;

e) di ogni necessaria ed ulteriore misura di regolamentazione del prelievo venatorio in applicazione della "Guida per la stesura dei calendari venatori" redatta dall'ISPRA nel luglio 2010 in attuazione dell'articolo 42 della Legge Comunitaria 2009;

2) ad avviare senza ulteriore indugio la procedura di Valutazione di Incidenza del Piano Regionale Faunistico Venatorio e del Calendario Venatorio ai sensi del DPR 357/97, del DPR 120/2003, della LR 13/2007, del DA 30 marzo 2007, del DA 22 ottobre 2007.

A questo punto ci si aspettava un definitivo provvedimento dell'Assessorato Regionale Risorse Agricole e Alimentari di piena ottemperanza alle ordinanze dei Giudici Amministrativi.

Invece in data 5 ottobre 2010 l'Assessorato Regionale alle Risorse Agricole e Alimentari con un ennesimo Decreto incredibilmente rimuoveva il divieto di caccia imposto sulle isole minori con il precedente DA del 12 agosto 2010.

L'esercizio venatorio, ancorch'è limitato al coniglio selvatico ed alle aree esterne ai Siti Natura 2000, veniva autorizzato:

- **senza la preventiva Valutazione di Incidenza**, fatto grave atteso che la caccia in aree esterne ai Siti, puo' ben incidere sulla consistenza delle popolazioni di fauna selvatica (anche in termini di semplice disturbo ai cicli biologici) presente all'interno dei Siti. Codesto TAR ha già affrontato il tema della necessaria Valutazione di Incidenza per interventi all'esterno dei Siti Natura 2000 con Ordinanza Sospensiva n. 514 del 18 giugno 2010.
- **disconoscendo il carattere di rotte di migrazione che hanno le piccole isole** (con valore strategico a livello euro mediterraneo e tutelate ai sensi del combinato disposto degli artt. 1-comma 5 e 21-comma 2 della L. 157/1992 ed individuate dallo stesso Piano Regionale Faunistico Venatorio 2006/2011). Peraltro Codesto TAR ha già affrontato il tema della non coerenza di una norma sul prelievo venatorio nelle piccole isole che tratti in maniera differenziata il territorio isolano ricadente all'interno di un Sito Natura 2000 e la porzione di isola esterna (vedasi Ordinanza TAR Palermo – Sez. I n. 638/2010 sull'anticipo del prelievo

venatorio nelle isole Egadi per la porzione di territorio esterno ai Siti Natura 2000). E' evidente, infatti, che anche la caccia rivolta a specie non appartenente alla classe degli uccelli (migratori e non) sia comunque fonte di disturbo per i migratori in transito in quell'area, oltre che elemento di fatto che ostacolerebbe (se non impedirebbe totalmente) l'azione di vigilanza per reprimere la caccia illegale ai migratori (essendo a priori "legittima" l'eventuale presenza in tali aree di cacciatori muniti di mezzi di caccia e la rilevazione nei giorni di caccia di spari di fucile).

- **senza procedere alla verifica di coerenza** della suddetta regolamentazione con i Piani di Gestione dei Siti Natura 2000 ubicati nelle isole minori e che prevedono in alcuni casi misure di salvaguardia anche per gli ambiti esterni ai Siti;
- **senza procedere ai nuovi adempimenti imposti dall'articolo 42 della legge 96/2010** (nel frattempo emanata) che prevede misure di conservazione per gli habitat esterni alle Zone di Protezione Speciale.

Alla luce dei suddetti elementi, le ricorrenti Associazioni **hanno presentato cautelativamente e contestualmente, ricorso per l'annullamento** previa sospensiva:

1. **del Decreto dell'Assessore Regionale Risorse Agricole ed Alimentari del 12 agosto 2010 (G.U.R.S. parte I n. 38 del 27.8.2010) recante "Modifica del decreto 4 giugno 2010, concernente regolamentazione dell'attività venatoria nel territorio della Regione - Annata 2010-2011", nella parte in cui,**

- a) continua ad essere applicato nonostante sia stato emanato in via temporanea sino al pronunciamento del CGA avvenuto con ordinanza del 22 settembre 2010;
- b) non è stato sottoposto a preventiva Valutazione di Incidenza ai sensi del DPR 357/97 e smi ed a verifica di coerenza con i Piani di Gestione dei Siti Natura 2000;
- c) non prevede il divieto di caccia temporaneo in tutti i Siti Natura 2000 (Siti di Importanza Comunitaria e Zone di Protezione Speciale) fino a quando il Piano Regionale Faunistico Venatorio 2006/2010 e le norme regolamentari di attuazione non vengono sottoposte a Valutazione di Incidenza ai sensi del DPR 357/97 e smi;
- d) non rispetta tutte le misure di conservazione della fauna selvatica per i Siti Natura 2000 fissate con provvedimento prot. 22738 del 31.03.2010 dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente-Dipartimento Regionale dell'Ambiente, Serv. 6 - Protezione Patrimonio Naturale;
- e) non prevede il divieto di caccia lungo le rotte di migrazione (ai sensi del combinato disposto degli artt. 1-comma 5 e 21-comma 2 della L. 157/1992) ed individuate dallo stesso Piano Regionale Faunistico Venatorio 2006/2011, limitando arbitrariamente tale divieto soltanto ad alcune ZPS;
- f) non contempla il divieto di caccia sull'intera superficie della ZPS ITA050012 "Torre Manfreda, Biviere e Piana di Gela", limitando arbitrariamente tale divieto ad una piccolissima porzione della ZPS coincidente con la fascia costiera, che

esclude la quasi totalità dell'estensione della ZPS naturalisticamente più rilevante, secondo una specifica cartografia *ad hoc* elaborata dall'Assessorato Risorse Agricole ed Alimentari diversa da quella validata dalla Commissione Europea;

- g) caduca le norme di protezione già previste dal Decreto Assessoriale 4 giugno 2010 – Allegato A, art. 3 (GURS parte I n. 27 dell' 11.6.2010) a tutela dei SIC ITA040008 "Macalube di Aragona", SIC ITA050005 "Lago Sfondato", SIC ITA050009 "Rupe di Marianopoli", SIC ITA010022 "Complesso dei Monti di Santa Ninfa, Gibellina e Grotta di Santa Ninfa";
- h) non prevede il divieto di caccia nei valichi montani ai sensi dell'articolo 21 della Legge Regionale 33/1997;

non ottemperando altresì ad Ordinanza TAR Sicilia-Palermo Sezione I n. 638 del 16.7.2010 ed Ordinanza Consiglio di Giustizia Amministrativa n. 801 del 22.9.2010;

2. del Decreto dell'Assessore Regionale Risorse Agricole ed Alimentari del 2 settembre 2010 (G.U.R.S. parte I n. 40 del 10.9.2010) recante "Modifica al calendario venatorio relativo alla stagione 2010/2011" nella parte in cui, non ottemperando anche ad Ordinanza TAR Sicilia-Palermo Sezione I n. 638 del 16.7.2010 (confermata con Ordinanza Consiglio di Giustizia Amministrativa n. 801 del 22.9.2010):

- i) nel rideterminare il periodo delle specie cacciabili ed i limiti di carniere, non prevede il divieto di caccia nei confronti delle specie quaglia, beccaccia, allodola, tortora nei Siti Natura 2000

sino a quando non saranno stimate le popolazioni e i contingenti presenti, in palese ed insanabile violazione delle misure di conservazione dei Siti Natura 2000 fissate con provvedimento prot. 22738 del 31.03.2010 dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente-Dipartimento Regionale dell'Ambiente, Serv. 6 - Protezione Patrimonio Naturale;

3. del Decreto dell'Assessore Regionale Risorse Agricole ed Alimentari del 5 ottobre 2010 (G.U.R.S. parte I n. 44 dell' 8.10.2010) recante "Disposizioni sul prelievo venatorio del coniglio selvatico" nella parte in cui, non ottemperando anche ad Ordinanza TAR Sicilia-Palermo Sezione I n. 638 del 16.7.2010 ed Ordinanza Consiglio di Giustizia Amministrativa n. 801 del 22.9.2010:

- j) consente la caccia nelle isole minori (ancorchè al di fuori dei Siti Natura 2000 e limitatamente al solo coniglio selvatico) senza essere stato sottoposto a preventiva Valutazione di Incidenza ai sensi del DPR 357/97 e smi, considerato che le isole minori ricadono in Zone di Protezione Speciale;
- k) consente la caccia nelle isole minori (ancorchè al di fuori dei Siti Natura 2000 e limitatamente al solo coniglio selvatico) senza una preventiva valutazione dell'impatto sugli habitat di interesse comunitario esterni alle Zone di Protezione Speciale, della cui tutela sono onerate le regioni a seguito della recente legge 4 giugno 2010 n. 96 (c.d. Legge comunitaria 2009) – articolo 42;
- l) consente la caccia nelle isole minori (ancorchè al di fuori dei Siti Natura 2000 e limitatamente al solo coniglio selvatico) che

costituiscono rotte di migrazione di primaria importanza a livello euro mediterraneo (tutelate ai sensi del combinato disposto degli artt. 1-comma 5 e 21-comma 2 della L. 157/1992) in contrasto con lo stesso Piano Regionale Faunistico Venatorio 2006/2011;

4. di ogni altro atto connesso, presupposto o consequenziale ai provvedimenti sopra indicati.

Le scriventi Associazioni Ambientaliste sono ancora una volta costrette ad ricorrere innanzi a Codesto onorevole TAR per il mancato rispetto della normativa a tutela di SIC/ZPS e di quella in materia di Valutazione di Incidenza con una sostanziale e reiterata inottemperanza dell'Assessorato alle Risorse Agricole e Alimentari al giudicato formatosi per **costante giurisprudenza di Codesto Giudice Amministrativo**, che è più volte intervenuto su tale materia con provvedimenti chiari ed univoci.

Per quanto riguarda il Piano Regionale Faunistico Venatorio si fa rilevare che lo stesso è stato approvato in via provvisoria nel 2006, ma in realtà continua ad essere vigente a distanza di molti anni dalla dichiarazione di provvisorietà e lo si sta applicando per tutto il quinquennio di riferimento sottraendolo alle procedure valutative che vigono per tali strumenti; e quindi con piena capacità lesiva laddove le sue previsioni vengono assunte a presupposto o motivazione di provvedimenti regolamentari attuativi come il calendario venatorio.

Nell'ottobre del 2008 l'Assessorato Agricoltura e Foreste ha avviato la procedura di VAS (e di contestuale VI). L'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente ha rilevato una serie di incompletezze documentali, tra cui la più evidente riguarda il fatto che il Piano non cita né elenca i SIC e le ZPS (aspetto rilevante in relazione alla contestuale procedura di Valutazione di Incidenza).

Successivamente in applicazione dell'articolo 59 della L.R. 6/2009 la Regione ha ritenuto di non dovere coltivare più la procedura di VAS.

Non esiste invece alcuna norma che sottrae il Piano Faunistico dalla procedura di Valutazione di Incidenza. In relazione a ciò vedasi da ultimo la citata sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee, sez. II del 4 marzo 2010, relativa alla causa C-241/08.

Si fa rilevare ancora che il Piano Regionale Faunistico Venatorio contiene l'individuazione di 3 principali rotte di migrazione (che non vengono sottoposte a protezione dal Calendario Venatorio) e diverse disposizioni a tutela di specie, che non trovano poi attuazione con il Calendario.

* * * * *

Già prima del contenzioso sorto sul Calendario Venatorio, le scriventi Associazioni avevano sollecitato l'Assessorato Regionale alle Risorse Agricole ed Alimentari a tenere debitamente conto di alcune **importanti novità sul piano giurisprudenziale:**

- le Sentenze n. 1633 del 19 ottobre 2009 e n. 3481 del 23 marzo 2010 di Codesto TAR Sicilia – Palermo Sez. I (mai appellate dall'Amministrazione resistente) con cui sono stati parzialmente annullati rispettivamente il Calendario Venatorio 2007/2008 e quello 2008/2009 e che contengono pronunciamenti chiari e univoci in

- materia di tutela di ZPS, rotte di migrazione e specie faunistiche di particolare interesse conservazionistico;
- la Sentenza della Corte di Giustizia della Comunità Europea, Sez. II del 4 marzo 2010, relativa alla causa C-241/08, che ha ribadito e rafforzato l'obbligo di sottoporre il Piano Faunistico Venatorio a opportuna Valutazione di Incidenza, in assenza della quale (o ad esito negativo) il Piano deve considerarsi non in regola con le prescrizioni comunitarie;
 - l'Ordinanza Sospensiva n. 514 del 18 giugno 2010 con cui Codesto TAR Sicilia – Palermo Sez. I ha censurato (ancorché in via cautelare) la mancata Valutazione di Incidenza del provvedimento con cui si istituisce una semplice zona cinologica nei pressi di un Sito di Importanza Comunitaria. Sotto tale aspetto rileva quindi l'assenza di Valutazione di Incidenza per Piano Faunistico e Calendario Venatorio che consentono invece l'abbattimento di fauna selvatica all'interno dei Siti di Importanza Comunitaria.

Sulla tutela penale delle ZPS ai sensi degli artt. 11 e 30 della L. 6 dicembre 1991 n. 394, sulla nozione di aree naturali protette, sull'inclusione tra le aree naturali protette delle Zone di Protezione Speciale, la giurisprudenza è costante.

Sono stati richiamati in modo esemplificativo:

- CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, (ud. 22-10-1999) 05-01-2000, n. 30;
- CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 22 novembre 2003, Sentenza n. 44409;

- CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, (ud. 28-05-2004) 04-10-2004, n. 38707;
- CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, 23-9- 2005 (ud. 12 aprile 2005), Sentenza n. 34102;
- CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, (ud. 11-05-2005) 13-10-2005, n. 37122;
- CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. II, (ud. 15-06-2006) 10-08-2006, n. 29160.

Tali profili giurisprudenziali sono stati rafforzati:

- dall'Ordinanza n. 638/2010 del TAR Plaermo – Sez. I, interamente confermata da Ordinanza 801/2010 del Consiglio di Giustizia Amministrativa;
- dalla Sentenza della Corte di Giustizia della Comunità Europea, del 15 luglio 2010, relativa alla causa C-573/08.

Sul piano più strettamente amministrativo-gestionale le scriventi Associazioni hanno più volte fatto rilevare all'Amministrazione Regionale che il DPR 357/1997 (così come modificato dal DPR 120/2003) contiene tre importanti istituti per la salvaguardia di SIC e ZPS, di specie ed habitat:

- la Valutazione di Incidenza ai sensi degli articoli 5 e 6;
- i Piani di Gestione dei Siti Natura 2000 ai sensi dell'articolo 4-comma 2 e dell'articolo 6;
- le Misure di Conservazione temporanea ai sensi dell'articolo 4-comma 1 e dell'articolo 6.

Si tratta di istituti diversi che concorrono tutti alla tutela dei Siti!

Proprio il comma 1 dell'articolo 4 del DPR 357/97 (integrato dal DPR 120/2003) sancisce che le regioni e le province autonome assicurano per i proposti siti di importanza comunitaria (e per le ZPS ai sensi del successivo articolo 6) opportune misure per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie, nonché la perturbazione delle specie per cui le zone sono state designate.

Tale articolo costituisce applicazione del *principio di prevenzione che informa tutto il diritto comunitario, in modo particolare in materia ambientale.*

Mentre le misure di conservazione di cui al comma 1 dell'articolo 4 non vengono emanate (al verificarsi di eventi che ne imporrebbero l'adozione), le misure di conservazione di cui al comma 2 dell'articolo 4 vengono disattese (vedasi provvedimento 27328/2010 dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente).

Nel presente giudizio va inoltre considerato che ai sensi dell'articolo 42 della recentissima legge 4 giugno 2010 n. 96 (c.d. Legge comunitaria 2009) le regioni sono state onerate di adottare le misure di conservazione di cui al DPR 357/97 e s.m.i. anche per gli habitat esterni alle Zone di Protezione Speciale.

In relazione alla tutela delle ZPS, sulla netta differenza tra Zone di Protezione Speciale e Valichi Migratori è stata richiamata la recentissima sentenza del TAR LOMBARDIA, Brescia, Sez. II - 27 maggio 2010, n. 2156.

La zona di divieto di caccia relativa ai valichi migratori e la zona di protezione speciale sono infatti istituti diversi. Le ZPS sono istituito accomunato alla tutela dei valichi dal comune obiettivo di tutela

dell'avifauna migratrice, ma con funzione diversa, dato che le ZPS sono zone in cui gli uccelli non si limitano a transitare in volo, ma possono soggiornare con una qualche stabilità. Peraltro molte di queste Zone rivestono particolare importanza per lo svernamento stabile di alcune specie di uccelli migratori e quindi non solo per la sosta temporanea durante il transito.

Basta inoltre osservare che molte ZPS sono state istituite per la protezione di specie non migratorie o di specie di cui all'allegato I della Direttiva di cui è sempre vietato il prelievo venatorio, ma nei cui confronti l'attività di caccia può costituire causa di perturbazione.

Pertanto la tutela accordata alle ZPS (ancorché alcune caratterizzate dalla presenza di uccelli migratori) non esaurisce l'azione di protezione dei migratori che deve comprendere la protezione delle rotte di migrazione e dei valichi anche al di fuori delle ZPS.

Nonostante gli univoci e chiari pronunciamenti del Giudice Amministrativo e di quello Comunitario, oggi la caccia in Sicilia continua ad essere disciplinata, in un contesto di gran confusione e di sostanziale inottemperanza alle Ordinanze cautelari emesse, da ben 5 Decreti Assessoriali (4 giugno 2010, 15 giugno 2010, 12 agosto 2010, 2 settembre 2010, 5 ottobre 2010) in parti significative sospesi, con formulazioni ambigue (vigenza temporanea sino alla decisione del gravame!) che stanno consentendo ogni forma di interpretazione.

I provvedimenti impugnati continuano a non tenere debitamente conto della Direttiva 92/43/CEE (direttiva Habitat) e della Direttiva 79/409/CEE (Direttiva Uccelli, oggi Direttiva 2009/147/CE) che disciplinano la

conservazione di specie ed habitat e la gestione dei Siti della Rete Natura 2000 (SIC-Siti di Importanza Comunitaria e ZPS-Zone di Protezione Speciale), così esponendo la Regione Siciliana e lo Stato Italiano ad un inevitabile contenzioso con la Commissione Europea, cui le ricorrenti Associazioni si sono già rivolte.

Ed ancora, consentendo di fatto il prelievo venatorio nei Siti della "Rete Natura 2000" (Siti di Importanza Comunitaria e Zone di Protezione Speciale) senza la preventiva Valutazione di Incidenza né del Piano Regionale Faunistico Venatorio né dell'intero Calendario Venatorio, si sta causando un danno grave ed irreparabile alla conservazione di specie ed habitat sottoposti a tutela dalle Direttive Comunitarie 79/409/CEE e 92/43/CEE e s.m.i.

La successione dei DA emanati (alcuni di natura "provvisoria" ma tuttora vigenti; altri contenenti ciascuno un parziale e solo formale adeguamento all'Ordinanza di Codesto Giudice) ha ulteriormente confuso il quadro giuridico di riferimento per gli stessi cacciatori e gli organi di vigilanza, in contrasto con il canone di buon andamento della P.A.

L'effetto (prevedibile!) ottenuto è quello di una regolamentazione venatoria irrazionale, confusa, non omogenea e chiara che può – come in effetti consta alle ricorrenti Associazioni di tutela ambientale – indurre in errore il cacciatore o fornire un valido *alibi* al bracconiere e, dall'altra parte, rendere sostanzialmente impraticabile qualsiasi forma di efficace vigilanza antibraconaggio da parte degli Organi preposti.

La scelta della Regione Siciliana di adottare una simile procedura anziché un'attività di normazione amministrativa più chiara e trasparente (es. un unico provvedimento di adeguamento all'ordinanza del TAR/CGA ovvero,

quantomeno, la elaborazione di un testo coordinato del "Calendario Venatorio"), di certo non contribuisce ad evitare i fenomeni di illegalità venatoria di cui sopra e costituisce una negazione dei principi di buon andamento, imparzialità, trasparenza ed efficacia della P.A.

In ultimo si fa presente, esclusivamente come elemento descrittivo del contesto in cui ci si trova ad operare, che in questi giorni l'Assessorato Regionale alle Risorse Agricole e Alimentari sta emanando singoli Decreti per riaprire la caccia in singoli Siti Natura 2000, confidando nel tempo necessario alla predisposizione dei ricorsi (che comunque le ricorrenti Associazioni presenteranno) ed alla decisione dei giudizi, che consentono comunque la pratica venatoria per alcune giornate.

Tutto cio' con la conseguenza (o la volontà?) di aumentare contenzioso e confusione, e senza coltivare il principale adempimento e cioè quello della **sottoposizione a preventiva Valutazione di Incidenza del Piano Regionale Faunistico Venatorio** (di cui il Calendario Venatorio dovrebbe costituire semplice attuazione), **adempimento che l'Amministrazione Regionale avrebbe dovuto curare con urgenza e priorità sin dalla conoscenza dell'Ordinanza 638/2010 di Codesto TAR ed ancor di più dopo la conferma del CGA lo scorso 22 settembre 2010.**

La verità si è che i criteri che dovrebbero guidare la P.A. regionale in settori particolarmente strategici e delicati a livello transnazionale e transfrontaliero – quale quello della effettiva ed "efficace" tutela ambientale al quale è ovviamente connesso *ratione materiae* quello della conservazione del patrimonio faunistico – dovrebbero essere solo di stretta e rigorosa derivazione tecnica, scientifica e giuridica; risultando del

tutto estranei a tale settore logiche "politiche" o di "mera opportunità" che non hanno nulla a che vedere con una corretta gestione e protezione del patrimonio faunistico ed una coerente ed efficace applicazione del Diritto comunitario (nei confronti dei quali l'Assessorato Regionale alle Risorse Agricole ed Alimentari si è dimostrato particolarmente incapace e/o insensibile, nonostante le ripetute censure del suo operato!)

* * * * *

In considerazione del comportamento omissivo dell'Amministrazione resistente ed elusivo della misura cautelare e contraddittorio e della necessità di preservare sostanzialmente l'interesse già ritenuto meritevole di tutela cautelare

SI CHIEDE

A Codesto TAR di disporre, ex artt. 59 D.L. 198/2009, alla luce dei motivi in ricorso, tutte le misure opportune per assicurare l'effettiva esecuzione dell'ordinanza cautelare emessa, indicandone le modalità e, ove occorra, il soggetto che deve provvedere ovvero nominando eventualmente allo scopo anche Commissario ad acta, all'esito della camera di consiglio che si chiede sin d'ora di fissare per l'esame della presente istanza.

Con vittoria di spese.

Palermo, 13.11.2010

Avv. Corrado V. Giuliano

Avv. Nicola Giudice

Avv. Giovanni Crosta

RELATA DI NOTIFICA

L'anno 2010. Il giorno del mese di , in

Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario UNEP addetto all'Ufficio Unico Notifiche presso la Corte di Appello di Palermo, su istanza degli avv.ti Nicola Giudice, Corrado V. Giuliano e Giovanni Crosta, nell'interesse di Legambiente Comitato Regionale Siciliano e Man , ho notificato e dato copia a:

1) **PRESIDENZA DELLA REGIONE SICILIANA**, in persona del presidente pro tempore, per legge domiciliato presso l'avvocatura distrettuale dello stato in Palermo, via A. De Gasperi n.81 mediante

2) **ASSESSORATO REGIONALE PER LE RISORSE AGRICOLE ED ALIMENTARI DELLA REGIONE SICILIANA** in persona dell'assessore pro tempore, rappresentato e difeso ex legge dall' avvocatura distrettuale dello stato presso i cui uffici è domiciliato in Palermo, via A. De Gasperi n.81 mediante

3) **ASSESSORATO REGIONALE PER IL TERRITORIO ED AMBIENTE DELLA REGIONE SICILIANA** in persona dell'assessore pro tempore rappresentato e difeso ex legge dall' Avvocatura Distrettuale dello Stato presso i cui uffici domiciliato in Palermo, via A. De Gasperi n.81 mediante

FEDERAZIONE SICILIANA DELLA CACCIA
L'ASSOCIAZIONE VENATORIA DELLA SUA TERRA



7
Ar

4) **ARCI CACCIA SICILIA – Comitato Federativo Siciliano**, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Nunziello Anastasi e Viviana Pergolizzi del Foro di Messina, domiciliata in Palermo via Giovanni Pacini n. 12, presso l'avv. Giovanni Evola, mediante consegna di due distinte copie per procuratore

A. DI...
TO
PR

15 NOV 2010

15 NOV 2010
PALERMO
CANTONE

5) **A.S.N.C. Associazione Siciliana Caccia e Natura, F.S.D.C. Federazione Siciliana della Caccia, CONSIGLIO SICILIANO DELLA CACCIA, DELLA PESCA, DELL'AMBIENTE, DELLA CINOFILIA E DELLO SPORT, ANUU- Comitato Regionale Sicilia, A.N.C.A., Associazione Nazionale Cacciatori FEDERAZIONE ITALIANA DELLA CACCIA, U.N. ENALCACCIA P.T. Delegazione Regionale per la Sicilia**, rappresentate e difese dagli avv.ti Nunziello Anastasi e Viviana Pergolizzi del Foro di Messina, e elettivamente domiciliata in Palermo via Giovanni Pacini n. 12, presso l'avv. Giovanni Evola, mediante consegna di due distinte copie per procuratore

6) **PARTITO CACCIA AMBIENTE**, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Biagio Di Vece, elettivamente domiciliato presso la segreteria del Tar, via Butera 6

ARCI CACCIA

7) FEDERAZIONE CACCIA REGNO DELLE DUE SICILIE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Alessandra Gazzè e Maurizio Lino, elettivamente domiciliata presso il loro studio in Palermo Viale della Libertà 171 mediante consegna di due distinte copie per procuratore

Si Rivolgo di Arci Caccia Sicilia - Comitato Federativo Siciliano, in persona del legale rapp. pro-tempore rappresentate e difese dagli avv. Maurizio Acunzi e Viviana Perugini del foro di Messina, elett. domicilio in Palermo via Giovanni Prati 12, presso l'evento Giuseppe Evola, mediante consegna di due distinte copie per procuratore V. Ulfortiller

18 NOV. 2010

FILIPPO CALIS
AVV. CALESTANO
CANTARILE